

Guida al sinistro con procedura ordinaria (no CARD)

CHE COS'È LA PROCEDURA ORDINARIA

La procedura ordinaria prevede che la richiesta di risarcimento vada inoltrata all'assicuratore del veicolo ritenuto responsabile del sinistro.

QUANDO SI APPLICA

La procedura ordinaria si applica in tutti i casi in cui non sia possibile avvalersi del risarcimento diretto. In particolare rientrano nella procedura ordinaria i seguenti casi:

- Sinistri in cui risultino coinvolti più di due veicoli a motore;
- Sinistri con assenza di collisione materiale tra i due veicoli;
- Sinistri verificatisi per la responsabilità imputabile ad un veicolo terzo diverso da quelli entrati in collisione, anche se non identificato;
- Sinistri con veicolo di controparte macchina agricola/ciclomotore identificato solo da telaio;
- Sinistri la cui responsabilità è imputabile a ciclisti e/o pedoni;

Importante: per i sinistri avvenuti all'estero e i sinistri avvenuti in Italia con controparte estera consulta la nostra "Guida sinistro estero" e "Il tuo braccio destro per gestire i sinistri"

COME RICHIEDERE IL RISARCIMENTO

La richiesta del risarcimento dei danni subiti, deve essere preferibilmente inoltrata, per PEC o lettera raccomandata A.R., dal Contraente/Assicurato o dagli aventi diritto, direttamente alla Compagnia della Controparte responsabile e al proprietario del veicolo danneggiante.

Per effettuare la richiesta danni è possibile utilizzare la lettera "Richiesta di risarcimento danni" fornita dal Servizio Sinistri all'atto della denuncia.

La richiesta danni deve contenere:

Per danni a cose:

- Generalità e recapiti delle parti coinvolte (compresi i codici fiscali se disponibili);
- Targhe dei veicoli coinvolti, con indicazione di marca e modello;
- Denominazione delle rispettive compagnie;
- Descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- Indicazione di presenza di eventuali feriti e relative generalità e recapiti, se conosciuti;
- Indicazione di eventuali danni a cose;
- Generalità e recapiti di eventuali testimoni;
- Indicazione delle Autorità intervenute, specificando il Comando di appartenenza (es. Polizia stradale di Milano, Carabinieri di Segrate, ecc.);
- Luogo, giorni e ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia di accertamento dell'entità del danno;
- Codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento;

- Copia della Constatazione Amichevole d'Incidente debitamente compilata e firmata a firma singola o congiunta, se presente.

Per i danni a persona:

- Età, attività e reddito del danneggiato;
- Codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento;
- Documentazione medica comprovante l'entità delle lesioni subite (es.: certificato di pronto soccorso);
- Dichiarazione di cui all'articolo 142 del Codice delle Assicurazioni, relativa a prestazioni erogate da istituti di assicurazione sociale obbligatoria (ad es. INPS e INAIL);
- A guarigione avvenuta, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
- In caso di decesso, certificato di morte e stato di famiglia;
- Copia del modulo CAI (Constatazione Amichevole d'Incidente) qualora presente.

TEMPI DI GESTIONE DELLA RICHIESTA

La Compagnia di controparte, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento procede con la nomina di un eventuale perito per l'accertamento del danno al veicolo. I tempi entro i quali è tenuta ad effettuare un'offerta di risarcimento oppure a comunicare i motivi della mancata offerta sono i seguenti:

- 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta danni inviata tramite pec o raccomandata con avviso di ricevimento ed alla quale sia stato allegato il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente firmato da entrambi i conducenti, per danni ai veicoli o alle cose;
- 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta danni ai veicoli o alle cose;

90 giorni per i danni a persona da quando è stata completata la documentazione necessaria e sufficiente per l'accertamento e la valutazione del danno da parte dell'im